

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

REGOLAMENTO

1. Costituzione

Al fine di favorire l'accesso alla libera professione, alla formazione e la qualificazione professionale delle donne nonché di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nella professione forense è costituita, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, la **Commissione per le Pari Opportunità**.

La Commissione ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

2. Composizione

La Commissione dura in carica due anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine.

E' composta da 15 componenti – iscritte all'Ordine degli Avvocati – elette in concomitanza con le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Al suo interno, la Commissione nomina la Presidente, la V. Presidente e la Segretaria.

La Commissione indica i componenti del Seggio elettorale costituito da 6 iscritti all'Albo non candidati alle elezioni.

Le elezioni sono disciplinate dal regolamento individuato come allegato A che fa parte integrante del presente ordinamento.

Le sedute della Commissione sono aperte al Delegato alle Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui andrà di volta in volta trasmessa per conoscenza la convocazione della stessa con l'ordine del giorno.

Il Delegato alle Pari Opportunità partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

3. Funzioni

La funzione della Commissione è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti a promuovere e realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine essa svolge i seguenti compiti:

- a) analizzare e monitorare la situazione delle donne avvocato e delle praticanti operanti nell'ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino;
- b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale
- c) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;
- e) organizzare incontri con gli Avvocati ed i Praticanti;
- f) informare e sensibilizzare sulla necessità di promuovere pari opportunità per i Praticanti nella vita lavorativa e nella formazione;
- g) verificare la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;
- h) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- i) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

l) favorire il mantenimento di una rete di comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell'Ordine per creare una rete indispensabile tra i vari organismi già presenti all'interno degli Enti locali e presso altre strutture pubbliche e private, anche al fine di costituire un valido supporto per le iniziative promosse dalla Commissione per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Nazionale Forense;

m) inserire nella formazione professionale moduli atti a valorizzare le differenze di genere;

n) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle donne avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione di riforme delle leggi e regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

4. Funzioni della Presidente, della V. Presidente e della Segretaria.

La Presidente:

- rappresenta la Commissione;
- la convoca e la presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi.

La V. Presidente:

- sostituisce la Presidente in caso di impedimento della stessa;
- su delega della Presidente svolge funzioni di rappresentanza della Commissione.

La Segretaria:

- fruendo degli Uffici del Consiglio dell'Ordine svolge le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna della Commissione.

La Commissione definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

6. Convocazioni.

La Presidente convoca la Commissione almeno una volta al mese.

La Commissione può essere altresì convocata su richiesta motivata della maggioranza delle sue componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

7. Decadenza e Dimissioni

La componente della Commissione Pari opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni.

Nel caso di decadenza quale componente della Commissione, così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, la prima delle candidate non elette alle ultime elezioni sarà nominata quale nuova componente con delibera della Commissione medesima.

Nell'ipotesi di decadenza o di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo provvederà a sostituirlo.

8. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura alla Commissione informazioni preventive su argomenti di interesse della stessa e trasmette tempestivamente documenti preparatori.

La Commissione, in persona della sua Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

9. Strumenti e Risorse.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione si avvale della struttura e delle risorse del Consiglio dell'Ordine e potrà, in particolare, richiedere:

- la collaborazione degli Uffici dello stesso;
- l'utilizzazione di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche;
- e quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

10. Norma Transitoria.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine, intervenuta con deliberazione del
